

Oggetto: LA RIFORMA DELLE RENDITE FINANZIARIE NELLA MANOVRA DI FERRAGOSTO

Il D.L. n.138 del 13 agosto 2011 – c.d. Manovra di Ferragosto – modifica profondamente la tassazione delle rendite finanziarie e, volendo focalizzare l'attenzione sulla casistica più diffusa, tocca anche il regime impositivo sia dei dividendi sia delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dal possesso di **partecipazioni non qualificate**, possedute da persone fisiche al di fuori del regime d'impresa. L'effetto che ne deriva è un inasprimento della tassazione di questi redditi, dovuto al fatto che l'imposta prelevata passa dall'attuale aliquota del 12,5% a quella del 20%. **L'entrata in vigore** delle modifiche è peraltro differita al 1° gennaio 2012 per cui i redditi che saranno percepiti entro la fine dell'anno continueranno a essere tassati secondo le regole attuali.

Il concetto di partecipazione non qualificata

Una partecipazione è o no qualificata principalmente in funzione della quota di capitale sociale che rappresenta. Peraltro va fatta una distinzione tra società di persone e società di capitali:

per le **società di persone**

la partecipazione è non qualificata se essa rappresenta una partecipazione al capitale fino al 25%

per le **società di capitali**

la partecipazione è non qualificata se essa rappresenta una partecipazione al capitale fino al 20% (più precisamente si parla di percentuale di diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria non superiore al 20%).

Le novità introdotte con la Manovra di Ferragosto interessano le partecipazioni in società di persone solo in relazione alle plusvalenze o minusvalenze che derivano dalla loro cessione, dato che il reddito delle società personali è imputato al socio secondo il sistema definito della trasparenza, che non viene modificato. Invece, per le partecipazioni in società di capitali, si dovranno considerare tanto i dividendi quanto i redditi, positivi o negativi (*capital gain* o *capital loss*), che derivano dalla loro cessione.

Le modifiche al regime dei dividendi

La persona fisica che percepisce un dividendo da una partecipazione non qualificata in una società italiana oggi subisce una tassazione secondo la tabella che segue:

Dividendo	100
Ritenuta d'imposta 12,5% su 100	12,50
Dividendo netto	87,50

Da cui si ricava che tutto il dividendo percepito è soggetto a tassazione, con quella che è una ritenuta a titolo di imposta, che viene applicata dalla società che paga il dividendo.

La modifica della Manovra di Ferragosto è molto semplice, poiché agisce sulla misura della ritenuta, innalzandola al 20%. Quindi la nuova tassazione, che si applicherà ai dividendi che saranno **incassati a partire dal 1° gennaio 2012**, si configura secondo la tabella che segue:

Dividendo	100
Ritenuta d'imposta 20% su 100	20
Dividendo netto	80

Le modifiche al regime dei *capital gain*

La modifica che interessa plusvalenze e minusvalenze è più articolata, poiché richiede la regolamentazione del passaggio dal vecchio al nuovo regime, anche consentendo ai contribuenti di fare salvi i diritti acquisiti.

Una regola che non cambia è quella che impone al contribuente che applica il c.d. regime della dichiarazione, di dichiarare le plusvalenze relative a partecipazioni non qualificate, separatamente da quelle relative a partecipazioni qualificate, assoggettandole a tassazione con un'imposta oggi al 12,5% e, dal 1° gennaio 2012, al 20%.

Quindi per una plusvalenza da € 100.000 si ha il seguente sviluppo:

Fino 31/12/2011	100.000,00	12,5%	12.500
Da 1/1/2012	100.000,00	20%	20.000

Il contribuente può tuttavia sottrarre alle plusvalenze le minusvalenze derivanti sempre da cessione di partecipazioni non qualificate, per cui se si avesse una minusvalenza di € 40.000, l'importo da assoggettare a tassazione diventa di € 100.000 – € 40.000 = € 60.000.

Non si hanno problemi quando plusvalenze e minusvalenze sono realizzate tutte fino al 31/12/2011 o tutte realizzate a partire da tale data, perché vi è perfetta omogeneità di tassazione. Il problema, invece, si ha in relazione alle minusvalenze ancora esistenti al 31/12/2011 e che potranno essere utilizzate per compensare plusvalenze realizzate a partire da tale data. La regola introdotta dalla Manovra di Ferragosto è che queste minusvalenze potranno essere utilizzate in misura pari al 62,5% del loro ammontare. In sostanza, la riduzione della percentuale di minusvalenza utilizzabile dal 2012 significa di fatto riconoscere ai contribuenti una sorta di credito d'imposta pari al 12,5% della minusvalenza.

ESEMPIO

Minusvalenza realizzata entro il 31/12/2011: 100
Plusvalenza realizzata dal 1/1/2012: 200

Importo imponibile nel 2012: $200 - (100 \times 62,5\%) = 200 - 62,5 = 137,5 \times 20\% = 27,5$, importo dell'imposta sostitutiva.

Se fosse $200 \times 20\% = 40$ di imposta sostitutiva lorda meno credito d'imposta di $100 \times 12,5\% = 12,5$, l'imposta sostitutiva netta sarebbe $40 - 12,5 = 27,5$, proprio come nel caso precedente.

Il regime transitorio

Per consentire ai contribuenti di mantenere i diritti acquisiti, è stato introdotto un regime transitorio, che in sintesi prevede quanto segue:

1. rideterminazione del valore delle partecipazioni non qualificate possedute alla data del 31/12/2011;
2. calcolo della plusvalenza virtuale;
3. pagamento dell'imposta al 12,5% sulla plusvalenza virtuale;
4. opzione da rendere nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011 (Unico 2012);
5. esercizio dell'opzione obbligatoriamente per tutte le partecipazioni non qualificate possedute;
6. utilizzo del valore determinato alla data del 31/12/2011 come costo fiscalmente riconosciuto per le cessioni operate a partire da tale data.

Se da questa operazione dovessero emergere minusvalenze virtuali, queste dovrebbero essere utilizzabili per abbattere le plusvalenze virtuali e, per l'eventuale eccedenza, saranno riportabili al 2012 nella nuova e ridotta misura del 62,5%.

Esempio

Proponiamo un esempio di un soggetto che possiede due partecipazioni non qualificate, entrambe plusvalenti rispetto al costo di acquisto:

	Costo acquisto	Valore al 31/12/2011	Plusvalenza
Partecipazione Alfa	50.000	70.000	20.000
Partecipazione Beta	30.000	40.000	10.000
Totale	80.000	110.000	30.000

Il contribuente dovrà corrispondere un'imposta sostitutiva ancora al 12,5% su 30.000, quindi 3.750, eseguendo il versamento unitamente alle imposte dovute con la dichiarazione dei redditi Unico 2012 per il 2011.

Se nel 2013 venisse ceduta la partecipazione Alfa per 100.000, la plusvalenza da assoggettare a tassazione sarà $100.000 - 70.000 = 30.000$, sulla quale sarà dovuta un'imposta del 20%, quindi 6.000. Quindi l'operazione di affrancamento al 31/12/2011 è servita per ottenere il riconoscimento fiscale del nuovo valore a tale data.

Le modalità attuative del regime transitorio saranno rese note da un apposito decreto del Mef.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.